

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Legge sul CO₂)

Modifica del 18 giugno 2010

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 2008¹,
decreta:*

I

La legge dell'8 ottobre 1999² sul CO₂ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 7, terzo periodo

⁷ ... È fatto salvo l'articolo 11b capoverso 2.

Art. 10 cpv. 5

⁵ Chi è esentato dalla tassa in virtù dell'articolo 9 o 11a non ha diritto alla quota del prodotto della tassa di cui al capoverso 4.

Titolo prima dell'art. 11a

Sezione 2a: Esenzione dalla tassa per le centrali termiche a combustibili fossili

Art. 11a Principio

¹ Le centrali termiche a combustibili fossili sono esentate dalla tassa.

² Sono considerati centrali termiche a combustibili fossili (centrali) gli impianti che producono soltanto corrente elettrica o contemporaneamente anche calore da agenti energetici fossili. Gli impianti della seconda categoria sono presi in considerazione se:

- a. sono concepiti essenzialmente per produrre corrente elettrica; o
- b. sono concepiti essenzialmente per produrre calore e hanno una potenza complessiva superiore a 100 MW.

¹ FF 2008 7579

² RS 641.71

Art. 11b Condizioni di autorizzazione

¹ Le centrali possono essere costruite e gestite unicamente se i loro gestori si impegnano nei confronti della Confederazione a:

- a. compensare integralmente le emissioni di CO₂ prodotte; e
- b. gestire la centrale in base allo stato attuale della tecnica; il Consiglio federale stabilisce il rendimento globale minimo che deve essere garantito.

² Le emissioni di CO₂ possono essere compensate per il 30 per cento al massimo con misure di riduzione all'estero.

Art. 11c Contratto di compensazione

¹ I dettagli dell'impegno di compensazione sono definiti in un contratto concluso tra il gestore della centrale e la Confederazione. Il contratto non può essere rivisto nell'ambito della procedura di autorizzazione per la centrale.

² Qualora non rispetti il proprio impegno, il gestore della centrale è punito con una pena convenzionale stabilita nel contratto. L'importo della pena è stabilito in base ai costi presumibili delle prestazioni di compensazione non fornite.

³ Il Consiglio federale può computare quali misure di compensazione gli investimenti in energie rinnovabili effettuati in Svizzera.

Art. 13 cpv. 1, comminatoria

¹ ... è punito con la multa sino a 10 000 franchi in quanto per il fatto non sia comminata una pena più severa da un'altra disposizione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 29 giugno 2010³

Termine di referendum: 7 ottobre 2010

³ FF 2010 3795